Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1971, n. **1086**.

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1.
(*Disposizioni generali*)

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2.
(*Progettazione, direzione ed esecuzione*)

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3.
(*Responsabilità*)

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 4.
(*Denuncia dei lavori*)

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 5.
(*Documenti in cantiere*)

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 6.

(*Relazione a struttura ultimata*)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

(*Collaudo statico*)

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

Art. 8.

(*Licenza d'uso*)

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

Art. 9.

(*Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo*)

Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui al comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

Capo II

VIGILANZA

Art. 10.

(*Controlli*)

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 11.

(*Accertamenti delle violazioni*)

I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.

(*Sospensione dei lavori*)

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finchè la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perchè ne curi l'osservanza.

CAPO III

NORME PENALI

Art. 13.

(*Lavori abusivi*)

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14.

(*Omessa denuncia dei lavori*)

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 15.

(*Responsabilità del direttore dei lavori*)

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16.

(*Responsabilità del collaudatore*)

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17.

(*Mancanza del certificato di collaudo*)

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18.

(*Comunicazione della sentenza*)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(*Costruzioni in corso*)

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, nè alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

Art. 20.

(*Laboratori*)

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club* italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

Art. 21.

(*Emanazione di norme tecniche*)

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

Art. 22.

(*Applicabilità di norme tecniche vigenti*)

Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel

regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 23 novembre 1971, n. **1087**.

Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1972.

Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'anno 1972 all'anno 2001.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — VIGLIANESI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1088**.

Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonchè degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa non superi i cinque milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per

le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

ovvero siano:

1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

2) conduttori di case di cura;

3) gestori di campeggi;

4) affittacamere;

5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalai ambulanti (strilloni);

7) esercenti librerie o *buffets* di stazione;

8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

L'attività può essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

c) gli agenti di assicurazione;

d) gli agenti delle librerie di stazione;

e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti e procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempre chè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano della assistenza di malattia a tale titolo ».

Art. 2.

L'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;

b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sè e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera *a*), di ciascuna cassa mutua provinciale.

Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sè e per ciascun familiare assistibile, di cui al precedente comma, verrà ridotto alla metà;

c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:

I classe reddito fino a lire 1.000.000;

II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000;

III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000;

IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000;

V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000.

Il contributo delle varie classi sarà determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sarà pari all'ammontare del contributo della prima classe.

L'ammontare dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per la approvazione del bilancio preventivo.

Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera *a*) è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

E' concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sè e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari.

Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge ».

Art. 3.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:

« *c*) approvare le misure dei contributi a carico degli esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia, nonchè quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma ».

Art. 4.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituita dalla seguente:

« *c*) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1089**.

Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, è aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Art. 3-*bis*. — La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 dicembre 1971, n. **1090**.

Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi ».

Art. 2.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste

dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59;

marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56;

appuntato e militare di truppa, 55.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa della Arma dei carabinieri e della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuta per età.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — TANASSI — PRETI — NATALI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **1091.**

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra i sacerdoti, con sede in Firenze, ad accettare una eredità.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione di previdenza fra i sacerdoti, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla defunta signora Maddalena Magnaghi Municchi, con testamento olografo in data 9 maggio 1962, pubblicato con verbale del 17 febbraio 1970, n. 3183 di repertorio a rogito dott. Vincenzo Ferro, notaio in Pistoia, costituita da un quartiere di abitazione sito in Firenze, via Ciro Menotti n. 31, piano secondo, da due poderi, con scorte e bestiami, denominati « Piani » e « S. Luigi » in comune di Terranova Bracciolini con annessi piazzale, fabbricato adibito a tinaio, granaio, scala e viottolo nonchè da titoli nominativi e al portatore dall'inventariato valore - *in die mortis* - di L. 11.961.262.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1092.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ad acquistare un immobile.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 467.000.000 l'immobile costituito da un'area edificabile di mq. 3.800 sito in Roma alla via Antonio Gramsci di proprietà della signora Cordelia Whitaker, come da rogito per notaio dott. Andrea Giuliani del 23 novembre 1960, rep. n. 19606.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1967, n. 522, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1967, col quale fu disposta l'istruttoria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, numero 1285, sullo schema di elenco di acque pubbliche del territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta suppletivo all'elenco principale approvato con decreto reale 8 novembre 1938 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1939) e al primo elenco supple-

tivo approvato con decreto presidenziale 23 ottobre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 22 maggio 1958);

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni:

a) con esposto 6 novembre 1957 dal sig. Giuseppe Freydoz avverso la dichiarazione di pubblicità del lago Bringuez iscritto al n. 35 dello schema;

b) con esposto 1° dicembre 1967 dai signori Battista Desayeux, Melania Artaz e altri abitanti del comune di Antey Saint André avverso la dichiarazione di pubblicità del lago di Lot o di Troisvilles inscritto al n. 31 dello schema;

Ritenuto, inoltre, che con ricorso 4 dicembre 1967 i signori Maria Grazia d'Agostini, Flavia Bearzatto, Giovanni Durando, Mario Bagnot, Giuseppina Bagnot, Irma Pollone, Giuseppe Bagnot ed Emerico Bagnot e con altro ricorso 7 dicembre 1967 il comune di Chamois ritenendo per equivoco lo schema di elenco, pubblicato ai fini delle opposizioni a termini degli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, fosse invece l'elenco definitivo approvato a termini dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e dello art. 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, convennero il Ministero dei lavori pubblici avanti al tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino per opporsi alla dichiarazione di pubblicità del lago di Lod inscritto al n. 30 dello schema di elenco suppletivo;

Che tale causa è in corso in grado d'appello presso il tribunale superiore delle acque pubbliche;

Considerato che occorre tener presente anche la volontà dei signori Maria Grazia d'Agostini, Flavia Bearzatto ed altri e del comune di Chamois di opporsi alla dichiarazione di pubblicità del lago di Lod;

Che in merito a tutte le opposizioni anzidette:

a) il lago di Bringuez (che il sig. Freydoz dichiara di proprietà privata, asserendo che non ha nè immissari nè emissari) è sito a quota 2519 con una superficie di mq. 47.874; è alimentato principalmente dall'esteso bacino imbrifero che lo contorna, ma non si esclude la presenza di sorgenti sotterranee, data la notevole profondità e la sopravvivenza di fauna ittica. Nei periodi di morbida le acque di supero si riversano attraverso un emissario naturale nel sottostante torrente Messuere, già compreso nell'elenco principale, mentre, poco a valle, sgorgano alcune sorgenti che si ritengono indubbiamente alimentate dal lago in parola e defluiscono nel torrente Messuere sul quale insistono utenze irrigue e di forza motrice. Pertanto, pur essendo il lago stesso catastalmente intestato a ditte varie al n. 29 del foglio 20 del comune di Brusson, ha tutti i requisiti per soddisfare usi di pubblico generale interesse;

b) il lago di Lot e di Trois Villes, catastalmente intestato ai ricorrenti al n. 677 del foglio n. 28 del comune di Antey S. André, e da essi mantenuto ed utilizzato per uso irriguo, ha una superficie di mq. 31.200 circa a quota 1462 ed è anch'esso alimentato da considerevole bacino imbrifero con immissario costituito da sorgente a quota 1610, ed emissario che attualmente si versa sul torrente Tournache, già compreso nell'elenco principale;

c) il lago di Lod ha anch'esso indubbie caratteristiche di demanialità in considerazione della sua estensione (mq. 17.147) e della notevole profondità e volume di acqua, al mantenimento del quale non si possono escludere sorgenti sotterranee che permettono sopravvivenza di fauna ittica anche in condizioni di superficie zonale ghiacciata;

Che pertanto tutte le opposizioni sono da respingere;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto 10 settembre 1970, n. 1384;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta ogni opposizione è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, giusta lo unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta

Numero d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Buretto	Dora Baltea (n. 56 dello elenco principale)	Donnaz	Dallo scobbo alle origini sotto il Bec Renon
2	Torrente Borettaz	Id.	Id.	Dallo sbocco al termine dei due rami, dal quale ha origine, sotto le Alpi Barat
3	Lago Cornuto	—	Champorcher	Tutto lo specchio di acqua
4	Torrente Chiletto	Torrente Legna (n. 86 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Chiletto compreso
5	Lago Vercoce	—	Id.	Tutto lo specchio d'acqua

Numero d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
6	Torrente del lago Muffè	Torrente Vernuille (n. 93 dell'elenco principale)	Champorcher	Dallo sbocco al lago Muffè compreso
7	Torrente Moriola	Dora Baltea (n. 56 dello elenco principale)	Châtillon	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Lyan
8	Torrente Pessey	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Barbeston
9	Torrente Acqua Nera	Id.	Pontey	Dallo sbocco alle origini in località Plan Coca
10	Torrente Val de Praz	Id.	Chambave	Dallo sbocco alle origini nel bosco di Ban
11	Torrente Septumiam	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini sotto il Bec Curbo
12	Lago Lavodilec	—	Fenis	Tutto lo specchio di acqua
13	Torrente Gran Valley	Dora Baltea (n. 56 dello elenco principale)	Brissogne	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Père Laurent
14	Sorgenti Pelaud	Dora di Rhêmes (n. 138 dell'elenco principale)	Rhêmes Notre Dame	Tutte le manifestazioni sorgive e per tutto il loro corso
15	Sorgenti Lechere e des Eaux	Torrente Valgrisanche (n. 146 dell'elenco principale)	Arvier	Id.
16	Torrente Tillac	Dora Baltea (n. 56 dello elenco principale)	La Salle	Dallo sbocco ai laghetti compresi sotto Mont Valletta
17	Torrente Montita	Id.	Courmayeur	Dallo sbocco al ghiacciaio di Planpincieux
18	Torrente Chenail	Torrente Buthier (n. 188 dell'elenco principale)	Doues	Dallo sbocco alle Alpi Arp di Praz
19	Lago di Thoules inferiore	—	Ollomont	Tutto lo specchio d'acqua
20	Lago di Thoules superiore	—	Id.	Id.
21	Torrente del lago Cornet	Rio Eau Blanche (n. 200 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Cornet compreso
22	Torrente del lago dell'Inclousa	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago dell'Inclousa compreso
23	Torrenti dei laghi Leyton e Beuseya	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago Leyton compreso
24	Sorgente Berriè	—	Bionaz	Tutte le manifestazioni sorgive
25	Lago Mort	—	Id.	Tutto lo specchio d'acqua
26	Torrente Livournea	Torrente Buthier (n. 188 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco al lago Livournea compreso
27	Sorgente Claveny	—	St. Cristophe	Tutte le manifestazioni sorgive
28	Lago Bleu	—	Valtournanche	Tutto lo specchio d'acqua
29	Lago Le Lou	—	Id.	Id.
30	Lago di Lod	—	Chamois	Id.
31	Lago di Lot o di Trois Villes	—	Antey S. André	Id.
32	Sorgente Barmafol	—	Châtillon	Tutte le manifestazioni sorgive
33	Rio Vadaca	Torrente Evaçon (n. 238 dell'elenco principale)	Challant St. Anselme	Dallo sbocco a due chilometri a monte
34	Torrente del lago Perrin	Torrente Mascognaz (numero 350 dell'elenco principale)	Ayas	Dallo sbocco al lago Perrin compreso
35	Torrente del lago Bringuez	Torrente Messuere (n. 251 dell'elenco principale)	Brusson	Dallo sbocco al lago Bringuez compreso
36	Torrente Forca	Torrente Lys (n. 261 dell'elenco principale)	Gaby e Gressoney St. Jean	Dallo sbocco alle origini sotto Mont Nery
37	Torrente Staller	Id.	Gressoney St. Jean	Dallo sbocco alle origini sotto il Mont Ciosé
38	Sorgenti rio Gofer	—	Id.	Tutte le manifestazioni sorgive
39	Torrente Val Nera	Torrente Lys (n. 261 dell'elenco principale)	Id.	Dallo sbocco agli Alpeggi di Val Nera di Mezzo
40	Torrente Valdobbiola	Torrente Lys	Id.	Dallo sbocco agli alpeggi di Valdobbiola
41	Sorgente Arpisson	Torrente Arpisson (n. 109 dell'elenco principale)	Pollein	Tutte le manifestazioni sorgive

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici*: LAURICELLA

(10838)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Nuovi criteri di tassazione, con effetto dal 1° dicembre 1969, delle comunicazioni telefoniche internazionali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux 1965);

Visti gli articoli 78, 98 e 100 della Istruzione sul servizio telefonico internazionale, ed. 1969, emanata dalla U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni);

Vista la raccomandazione T/Tph 13 della CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni) - Interlaken 1968;

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nessuna tassa o soprattassa è dovuta quando la comunicazione telefonica internazionale richiesta non è stata stabilita.

Art. 2.

Per una conversazione personale nonchè per quella pagabile all'arrivo in servizio telefonico internazionale è dovuta, oltre la tassa prevista per la conversazione, una soprattassa (tassa speciale) pari a due minuti di conversazione ordinaria.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entreranno in vigore il 1° dicembre 1969

Roma, addì 10 novembre 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1970
Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 002

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Regolamentazione contabile del traffico telefonico in partenza dallo Stato della Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, stipulata il 18 novembre 1929 tra lo Stato della Città del Vaticano e il Governo italiano ed approvata con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, con la quale è stato stabilito che alle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali da e per la Città del Vaticano si applicano le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana;

Considerato che con l'introduzione del servizio semiautomatico e specialmente automatico nazionale ed internazionale, in concomitanza con la strutturazione della centrale vaticana come grande parlatore della rete urbana di Roma, l'applicazione e registrazione della tassa vaticana è resa praticamente impossibile per le comunicazioni dirette al Vaticano;

Riconosciuta peraltro la necessità di remunerare la amministrazione vaticana per l'impegno della propria rete in ordine al traffico entrante;

Considerato che per l'impossibilità di percepire sull'utente tale compenso, fissato dall'amministrazione vaticana nella misura di L. 30 per ogni unità di conversazione nazionale ed internazionale, lo stesso non può che gravare sulla quota parte di tassa italiana sulla base del traffico uscente dal Vaticano che si presume uguale a quello entrante;

Considerato che tale regolamentazione è stata concordata, secondo le consuetudini internazionali, mediante uno scambio di lettere tra l'Amministrazione P.T. italiana e quella dello Stato della Città del Vaticano;

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1968 le comunicazioni telefoniche in partenza dalle reti italiane (esclusa quella di Roma) ed estere a destinazione dello Stato della Città del Vaticano sono considerate agli effetti tariffari come dirette al settore di Roma.

Per le comunicazioni telefoniche (tramite operatrice o registrate su banda perforata) in partenza dallo Stato della Città del Vaticano verso le località italiane (esclusa la rete di Roma) ed estere sarà corrisposta all'amministrazione vaticana, sulla tassa di conversazione di competenza italiana, una compartecipazione nella misura base di L. 30 per ogni unità di tre minuti in conformità delle norme vigenti per il traffico telefonico interurbano e per quello internazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1970
Registro n. 58 Poste e telecom., foglio n. 342

(10855)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1970.

Nuovi criteri di tassazione, con effetto dal 1° luglio 1970, per le relazioni telefoniche con i Paesi europei membri della C.E.P.T.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice P. T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 del Regolamento telefonico internazionale, revisione di Ginevra 1958, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258;

Vista la « Raccomandazione » n. 4 approvata dalla commissione « Telecomunicazioni » della Conferenza europea delle amministrazioni PP.TT. (C.E.P.T.), riunitasi in Interlaken (Svizzera) dal 3 al 9 settembre 1968, con la quale sono stati fissati, tra l'altro, i nuovi criteri per la determinazione delle tasse da applicare al servizio telefonico pubblico tra i Paesi membri della C.E.P.T.;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° luglio 1970 le tasse di percezione per le relazioni telefoniche con i Paesi europei membri della C.E.P.T. sono le seguenti, per ogni minuto di conversazione con un minimo di tre minuti, al netto della imposta unica telefonica:

Relazione	Tassa in fr. oro	Tasse in lire italiane al cambio ufficiale
Austria	1,15	270
Belgio	1,60	370
Danimarca	1,80	414
Finlandia	2,40	703
Francia:		
da 1ª a 1ª	0,90	214
da 1ª a 2ª	1,20	281
da 2ª a 1ª	1,20	281
da 2ª a 2ª	1,50	347
Germania occidentale	1,50	347
Gran Bretagna	1,60	370
Grecia	1,60	370
Irlanda	2,10	481
Islanda	6,51	1.460
Lussemburgo	1,50	347
Norvegia	2,40	547
Paesi Bassi	1,60	370
Portogallo	2,40	547
Spagna	2,10	481
Svezia	2,40	547
Svizzera:		
da 1ª zona it.	0,70	170
da 2ª zona it.	1,00	236
Turchia	2,40	703
Yugoslavia	1,50	347

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1971
Registro n. 46 *Poste e telecom., foglio n.* 007

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1971.

Modifiche all'art. 24 del decreto ministeriale 13 ottobre 1947 riguardante i compensi spettanti ai medici delegati di porto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 24 del decreto ministeriale 13 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1948, n. 94, relativo alle tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima;

Ritenuto necessario apportare modifiche alle norme contenute nel suddetto articolo sia per quanto riguarda l'adeguamento delle tariffe, sia per rendere uniformi tali norme alle modifiche apportate dalla legge 26 settembre 1954, n. 896;

Decreta:

Art. 1.

I compensi da corrispondersi ai medici delegati di porto, per le prestazioni inerenti ad accertamenti e controlli tecnico-sanitari, previsti dall'art. 24 del decreto ministeriale 13 ottobre 1947, vengono elevati da L. 200 a L. 1000.

Nel caso che le prestazioni vengano rese in ore notturne o in giorni festivi, l'indennità di cui sopra è maggiorata del 100 %.

Se trattasi di ore notturne festive è ulteriormente maggiorata del 50 %.

Agli effetti della maggiorazione di cui sopra, si considerano ore notturne quelle dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 2.

Il maggiore onere conseguente all'aumento delle indennità di cui all'articolo precedente, graverà sul capitolo 1143 art. 2 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, che offre sufficiente disponibilità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 7

(10816)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1971.

Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il comitato UNRRA-CASAS ed è stato istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 7686 in data 9 maggio 1967, e successive modificazioni, con il quale, ai termini dell'art. 4 della citata legge n. 133, è stato provveduto, per il quadriennio 9 maggio 1967-8 maggio 1971, alla nomina del presidente di detto istituto, nonchè alla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto medesimo;

Considerato che per scaduto quadriennio occorre provvedere alla nomina del presidente ed alla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'I.S.E.S. per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 ottobre 1971, e per la durata di un quadriennio, il dott. prof. ing. Baldo De Rossi è confermato presidente dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

Art. 2.

E' ricostituito il consiglio di amministrazione dello istituto in parola che, oltre al presidente, è composto come segue:

Bellisario dott. Paolo, prefetto direttore generale dell'assistenza pubblica, esperto designato dal Ministro per l'interno;

Cicconcelli prof. arch. Circo, esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Di Gioia dott. ing. Vincenzo, Toscano dott. ing. Francesco e Milone dott. ing. Giuseppe, esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici;

Bellani dott. Luigino, direttore generale, esperto designato dal Ministro per la sanità;

Savini Nicci dott. Angelo, direttore generale, esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Bartocci dott. Enzo, rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Calamita dott. Enrico, vice segretario generale, esperto designato dal presidente del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Rametta dott. Raffaele e Pietrosanto Gerardo, rappresentanti del personale I.S.E.S.;

Pasanisi de' Foscarini Marco, rappresentante della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra;

Recchi dott. Franco, esperto designato dal comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Melograni dott. arch. Carlo, esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

Picco arch. Giovanni, membro designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Pujia Carmelino, presidente della provincia di Catanzaro, membro designato dall'Unione delle provincie d'Italia.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione di cui sopra è ricostituito a decorrere dal 30 ottobre 1971 e dura in carica per un quadriennio.

Il medesimo può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'I.S.E.S., da non più di quattro consiglieri.

Art. 4.

E' ricostituito il collegio dei revisori dell'I.S.E.S. che risulta così composto:

Presidente:

Bisogni dott. Giovanni, ispettore generale capo designato dal Ministro per il tesoro.

Membri effettivi:

Crocetta dott. Dario, ispettore generale designato dal Ministro per il tesoro;

Grassi dott. Alfio, direttore di divisione designato dal Ministro per il tesoro.

Membri supplenti:

Micacchi dott. Leo, direttore di divisione e Salvatore dott. Antonio, ispettore superiore, designati dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il collegio dei revisori di cui sopra è costituito a decorrere dal 30 ottobre 1971 e dura in carica un quadriennio.

Roma, addì 29 ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Inclusione della lontra e del gufo reale nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1971, con il quale alcune specie tra cui la lontra e il gufo reale sono state escluse dall'elenco degli animali nocivi di cui all'art. 4 del testo unico sulla caccia;

Vista l'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Cuneo che dispone l'inclusione della lontra e del gufo reale nell'elenco della selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3 del sopracitato testo unico nel territorio della provincia;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Cuneo, in data 2 settembre 1971, con la quale è stata disposta l'inclusione della lontra e del gufo reale nell'elenco della selvaggina stanziale protetta, ai sensi dell'art. 3 del testo unico citato nelle premesse, in tutto il territorio della provincia.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: NATALI

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE CACCIA DI CUNEO

Vista la deliberazione n. 34 del 21 maggio 1971 resa esecutiva il 13 giugno 1971, con la quale il comitato provinciale della caccia, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e della sezione italiana del Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, ha ritenuto di includere la lontra ed il gufo reale nel novero della selvaggina stanziale protetta;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 4 maggio 1971 concernente l'esclusione di dette specie dall'elenco degli animali nocivi;

Visto l'art. 3, comma secondo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, che dà facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentiti i rispettivi comitati di aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone o località;

Ordina:

Le specie «Lontra» e «Gufo reale» sono incluse nell'elenco della selvaggina stanziale protetta limitatamente al territorio della provincia di Cuneo.

La presente ordinanza viene comunicata al Ministero della agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di legge.

Cuneo, addì 2 settembre 1971

Il presidente: SACCHETTO

(10853)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 agosto 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 30 settembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11444)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 settembre 1971, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Siena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Del Buono, console onorario di Danimarca a Livorno.

(10896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di estimo rurale e contabilità presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di estimo rurale e contabilità, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11538)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11540)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste è vacante la seconda cattedra di analisi matematica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1509, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Dominicis Antonia, nata il 24 giugno 1923 in Bussi sul Tirino e De Dominicis Biagio, nato il 17 ottobre 1929 in Bussi sul Tirino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bussi sul Tirino, estesa mq. 390, riportata in catasto alla particella n. 1107 parte, del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 113.

(10789)

Revoca del divieto di pesca nella zona del lago di Garda

Con decreto in data 29 novembre 1971, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene revocato il decreto ministeriale 16 luglio 1952, con il quale veniva vietato l'esercizio della pesca in una zona del lago di Garda, facente parte del comune di Desenzano (Brescia).

(10818)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Ospedali di Bologna » ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 900.8/C.S./13, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Ospedali di Bologna » è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso l'annessa scuola per infermieri professionali.

(10822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1971, registro n. 27 Interno, foglio n. 202, su proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, avente sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società Casa Emilia Necchi per la protezione della giovane, S.r.l., con sede in Pavia, con atto pubblico 18 febbraio 1970, a rogito del dott. Cesare Rognoni, notaio in Pavia, n. rep. 24670/11206, ed avente per oggetto porzione di uno stabile sito in Pavia in angolo di via Diogene e via S. Martino, meglio descritto nel succitato atto di donazione.

(10790)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.926.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11246)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.767.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11247)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.591.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11248)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.203.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11249)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.804.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11250)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.361.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11251)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.528.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11252)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.752.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11253)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.678.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11254)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11255)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11256)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11257)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11258)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 478.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11259)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 575.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11260)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.719.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11261)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 874.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11262)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.431.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11263)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.486.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11264)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 691.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11265)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.977.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11266)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'ufficiale di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Colabruni Giuseppe, per l'annullamento del decreto ministeriale del 4 giugno 1970 con il quale veniva respinta l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dall'interessato.

(10793)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 all'11 maggio 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 18 settembre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 5833, numero di tariffa 11.01-C Stat. 08 (Farina di orzo), ultima colonna, prelievo da SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya, dal 7-5-71 all'11-5-71, leggere « 4.883,75 » anzichè « 5.883,75 ».

(10819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 novembre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « 25 Aprile », con sede in Torre a Mare di Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 21 giugno 1965, repertorio 30365.

2) edil. « Del Cigno », con sede in Bari, costituita per rogito Vito Donato Labellarte in data 17 dicembre 1964, rep. 16703.

3) edil. « Pura Defluit », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Scusca in data 27 luglio 1962, repertorio 16746.

4) edil. « Cooperativa bitontina Gramsci », con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 8 giugno 1965, rep. 11950.

5) edil. « Labor », con sede in Putignano (Bari), costituita per rogito Notarnicola in data 9 dicembre 1964, rep. 22817/4839.

6) edil. « Esmeralda », con sede in Foggia, costituita per rogito Buonasorte in data 21 ottobre 1963, rep. 27366.

7) agr. « Matteo Renato Imbriani », con sede in Carapelle (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 6 aprile 1959, rep. 5831.

8) di produzione e lavoro « cooperativa di lavoro fra falegnami La Popolare », già « La Popolare », con sede in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 25 febbraio 1947, repertorio 20251.

9) di produzione e lavoro « Calzaturificio Salentino », con sede in S. Pietro in Lama (Lecce), costituita per rogito Rocco Mancuso in data 6 dicembre 1954, rep. 32175.

10) ed. « Grazia », con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 20 ottobre 1964, rep. 74406.

11) ed. « La Ginestra », con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 4 luglio 1964, rep. 53214.

12) ed. « C.E.D.B.I. - Cooperativa fra dipendenti della Banca d'Italia », con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 26 novembre 1964, rep. 130456.

13) ed. « Domus Sider », con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 7 agosto 1965, rep. 69754.

14) ed. « Sider Casa », con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 26 maggio 1965, rep. 66948.

15) ed. « Samas Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 7 agosto 1965, rep. 69753.

16) ed. « Professori scuola media », con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 22 giugno 1962, rep. 25980.

17) ed. « Etruria », con sede in Genova, costituita per rogito De Magistris in data 20 marzo 1963, rep. 8120.

18) ed. « Colombo *A* » e « Colombo *B* », con sede in Genova, costituita per rogito Segalla in data 10 novembre 1958, rep. 21396.

19) ed. « San Sebastiano », con sede in Genova, costituita per rogito Porcile in data 12 maggio 1955, rep. 29347.

20) ed. « S.I.L.P. Genova n. 4 », con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 10 settembre 1963, rep. 30341.

21) agr. « Valli d'Antola », con sede in Arosso di Casella (Genova), costituita per rogito Roccatagliata in data 13 gennaio 1951, rep. 12617.

22) ed. « Quarto », con sede in Genova, costituita per rogito Casaccia in data 30 agosto 1963, rep. 117937.

23) ed. « Selene », con sede in Genova-Sestri, costituita per rogito Seghezza in data 6 novembre 1963, rep. 30972.

24) ed. « La Speranza », con sede in La Spezia, costituita per rogito Raso in data 4 febbraio 1969, rep. 46311.

25) di produzione e lavoro « Lavori edili e stradali », con sede in Montemilone (Potenza), costituita per rogito Via in data 29 agosto 1945, rep. 609.

26) ed. « Lavoratori ferraresi nell'edilizia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Magnani in data 21 gennaio 1956, repertorio 3396.

27) « Trasporti fluviali e terrestri », con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 25 maggio 1936.

28) ed. « Graziella », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 25 luglio 1962, rep. 45018.

29) ed. « Edificatrice Mirella », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 8 aprile 1963, rep. 46827.

30) « Trasporti tra patrioti per autotrasporti », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 1° luglio 1945, rep. 2961/1719.

31) di produzione e lavoro « La Bonificatrice », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Zaccarini in data 14 luglio 1946, rep. 4256.

32) ed. « Albere », con sede in Verona, costituita per rogito Morosini in data 30 dicembre 1954, rep. 16222.

33) di consumo « Al Risparmio », con sede in Casaleone (Verona), costituita per rogito Colozza in data 12 gennaio 1951, rep. 1627.

34) di consumo « L'Alpina », con sede in Giazza di Selva di Progno (Verona), costituita per rogito Colozza in data 20 giugno 1949, rep. 339.

35) agr. « Unitagro », con sede in Rovigo, costituita per rogito Carmelo Cernigliaro in data 4 agosto 1947, rep. 3163.

36) agr. « Utenti macchine agricole », con sede in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito Mastelloni in data 11 dicembre 1963, rep. 17260.

37) agr. « Utenti macchine agricole », con sede in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito Ponzetti in data 14 dicembre 1963, rep. 14451.

38) agr. « Cooperativa agricola di Villadose », con sede in Villadose (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 20 dicembre 1948, rep. 846.

39) ed. fra mutilati ed invalidi di guerra « Vittorio della Vittoria » con sede in Treviso, costituita per rogito Sacchetto in data 28 agosto 1926, rep. 7620.

40) ed. « Francesca », con sede in Treviso, costituita per rogito Manovello in data 26 marzo 1955, rep. 10485.

41) ed. « Trevigiana », con sede in Treviso, costituita per rogito Volpi in data 18 settembre 1964, rep. 17870.

42) agr. « Quadrifoglio di Cappella Maggiore », con sede in Cappella Maggiore (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 28 marzo 1960, rep. 4251.

43) agr. « S. Maria Immacolata », con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 25 settembre 1960, rep. 2398.

44) ed. « La Speranza », con sede in Trevignano (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 14 settembre 1964, repertorio 21555.

45) di produzione e lavoro « Muratori », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Brusadin in data 11 aprile 1966, rep. 4113.

(10747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 17 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	601,20	601,20	600,30	601,20	599,90	601,05	601,10	601,20	601,20	601,10
Dollaro canadese .	602,75	602,75	602 —	602,75	600,50	601,95	602,80	602,75	602,75	602,70
Franco svizzero .	155,075	155,075	154,80	155,075	154,70	154,72	155,08	155,075	155,07	155 —
Corona danese	83,92	83,92	83,96	83,92	83,70	83,93	83,90	83,92	83,92	83,92
Corona norvegese .	89,30	89,30	89,15	89,30	89,70	89,20	89,26	89,30	89,30	89,26
Corona svedese .	123,01	123,01	123,05	123,01	122,90	122,98	123,02	123,01	123,01	123 —
Fiorino olandese	183,55	183,55	183,65	183,55	183 —	183,72	183,58	183,55	183,55	183,50
Franco belga .	13,2120	13,2120	13,25	13,2120	13,20	13,20	13,2175	13,2120	13,21	13,20
Franco francese	109,55	109,55	109,45	109,55	109,10	109,18	109,18	109,55	109,55	109,50
Lira sterlina	1520 —	1520 —	1519,50	1520 —	1514,75	1514,65	1520,10	1520 —	1520 —	1520 —
Marco germanico .	184,48	184,48	184,55	184,48	184 —	184,78	184,44	184,48	184,48	184,45
Scellino austriaco .	25,39	25,39	25,40	25,39	25,40	25,43	25,40	25,39	25,39	25,35
Escudo portoghese	22,32	22,32	22,25	22,32	22,40	22,40	22,255	22,32	22,32	22,30
Peseta spagnola .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 17 dicembre 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	99,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
» 5 % (Ricostruzione)	95,475
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,375
» 5 % (Città di Trieste) .	95,50
» 5 % (Beni esteri)	93,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,925
» 5,50 % » » 1969-84	96,375
» 6 % » » 1970-85 .	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1971

Valuta	
Dollaro USA .	601,15
Dollaro canadese .	602,775
Franco svizzero .	154,077
Corona danese .	83,91
Corona norvegese .	89,28
Corona svedese .	123,015
Fiorino olandese .	183,565
Franco belga .	13,215
Franco francese	109,365
Lira sterlina .	1520,05
Marco germanico .	184,46
Scellino austriaco .	25,395
Escudo portoghese .	22,287
Peseta spagnola .	—

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Bologna l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coetf. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valu-

tare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico miiltare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1971
Registro n. 70, *foglio n.* 366

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1970 registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971 registro n. 70, foglio n. 366, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971.

A tal fine . . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut . . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . . sottoscritt . . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (prov. di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)
. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato:

A) *Meccanica*:

Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di officina e loro uso. Disegno meccanico e progettazione di strumenti con disegni quotati. Telescopi: montature meccaniche. Movimenti orari e movimenti micrometrici in alfa e delta e loro realizzazione. Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di misura in uso negli Osservatori astrofisici Controllo degli orologi. Elementi di astronomia. Elementi di elettrotecnica.

La prova pratica consisterà nella progettazione, con disegni quotati, di uno strumento o parte di strumento, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

B) *Elettronica e ottica*:

Conoscenza approfondita delle principali tecniche elettroniche e ottiche in uso negli Osservatori astronomici. Fotomoltiplicatori e intensificatori di immagini. Loro messa a punto e controllo. Progettazione di apparecchi elettronici. Elementi di ottica elettronica. Messa a punto e controllo di sistemi ottici: telescopi parabolici e Schmidt; spettrografi a prisma e a reticolo. Uso del banco ottico.

La prova pratica consisterà nel disegno o nel montaggio di un apparecchio o parte di apparecchio con parti elettroniche o ottiche.

C) *Calcolo elettronico*:

Conoscenza delle tecniche di programmazione elettronica su nastro o schede perforate. Uso di calcolatrici elettroniche.

La prova pratica consisterà nel calcolo, a mezzo di elaboratore elettronico, di un problema astronomico, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

(10809)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 372;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Ten. gen. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in s.p.e. Capurso Aldo, presidente;

Magg. gen. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, membro, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Colonn. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in s.p.e. Sisto Luigi, membro, per la cultura generale e gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

Colonn. del Corpo di commiss. aeron., ruolo amministraz. in SPAD Porcelli Salvatore, membro, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Colonn. del Corpo di commiss. aeron., ruolo amministrazione in s.p.e. Gazzillo Giovanni, membro, per gli esami di computisteria e di ragioneria;

Magg gen. del Corpo di commiss aeron., ruolo commissariato in SPAD Pesce Gaetano Delfino, membro supplente;

Colonn. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in s.p.e. Lala Giovanni, segretario.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Magg gen. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in SPAD Ferrari Germano, membro, per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

Ten. colonn. del Corpo di commiss. aeron., ruolo commissariato in P.A. Mussini Angelo, membro, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

Magg. del Corpo di commiss. aeron., ruolo amministrazione in P.A. Carducci Armando, membro, per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1971
Registro n. 44 *Difesa, foglio n.* 106

(10899)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreti ministeriali 2 agosto 1971 e 8 ottobre 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia e di pronto soccorso, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bruccini Lorenzo, nato a Messina il 16 luglio 1934 punti 95 su 100
2. Sciòscia Giovanni, nato a Pescopagano il 4 dicembre 1938 » 91 »
3. Staudacher Carlo, nato a Strigno il 28 luglio 1943 » 91 »
4. Bossi Enrico, nato a Chiavenna il 1° marzo 1943 » 90 »
5. Canziani Roberto, nato a Tradate il 2 giugno 1943 . » 90 »
6. Gentili Giuseppe, nato a Trevi nel Lazio il 5 agosto 1942 . » 90
7. Giacchino Pietro, nato a Savona il 10 luglio 1944 » 90 »
8. Marchiò Marco, nato a Sarzana il 25 aprile 1938 » 90 »
9. Loi Paolo, nato a Cagliari il 13 dicembre 1935 » 88 »
10. Lai Nicola, nato a Sassari il 13 luglio 1942 » 87 »
11. Abate Sergio, nato ad Avella il 5 aprile 1943 » 86 »
12. Anselmi Antonio, nato ad Iseo l'8 novembre 1944 . » 86 »
13. Caputo Raffaele, nato a Villamaina il 19 gennaio 1941 » 84 »
14. Scotti Alberto, nato a Napoli il 22 maggio 1942 » 84 »
15. Viola Stefano, nato a Catania il 4 novembre 1938 . » 84 »
16. Banna Pietro, nato a Messina il 26 aprile 1942 » 83 »
17. Lombardi Marcello, nato a Roma il 10 febbraio 1936 . » 82 »
18. Cataldo Vito, nato a Triggiano il 21 dicembre 1924 » 81 »
19. Miranda Mario, nato a Derna il 19 agosto 1940 » 81 »
20. Bonfiglio Salvatore, nato a Catania il 26 giugno 1939 » 80 »
21. Botto Andrea, nato a Sestri Levante il 19 ottobre 1943 » 80 »
22. Cellitti Maurizio, nato a Roma il 30 aprile 1943 » 80 »
23. Celozzi Matteo, nato a Torremaggiore il 21 gennaio 1929 » 80 »
24. Conti Sebastiano, nato ad Aragona il 29 gennaio 1941 » 80 »
25. La Via Enrico, nato a Erice il 9 marzo 1943 » 80 »
26. Marra Antonino, nato a Domodossola il 17 febbraio 1940 » 80 »
27. Martino Antonio, nato a Ripacandida il 26 agosto 1940 . » 80 »
28. Noce Roberto, nato ad Arcola il 20 ottobre 1940 » 80 »
29. Pietranera Giacomo, nato a S. Polo d'Enza il 25 dicembre 1943 » 80 »
30. Rozzi Adamo, nato a Scanno il 21 agosto 1941 » 80 »
31. Spena Mariano, nato a Napoli il 20 febbraio 1938 » 80 »
32. Brown Paolo, nato a Sacile il 27 gennaio 1941 » 79 »
33. Luschi Ivano, nato a S. Miniato il 24 luglio 1934 » 79 »
34. Molfino Franco, nato a Sestri Levante il 10 luglio 1943 . » 79 »
35. Peranzoni Pierfranco, nato a Roma il 20 gennaio 1942 » 79 »
36. Piccolini Benedetto, nato a Catania il 26 luglio 1940 » 79 »
37. Stabile Sergio, nato a Polla il 15 marzo 1942 . » 79 »
38. Felici Aldo, nato a Roma il 20 gennaio 1943 . . . » 78 »
39. Stabilini Lorenzo, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1943 . . . . . punti 78 su 100
40. Caruso Giovanni, nato a Messina il 23 gennaio 1933 . . . . . . » 77 »
41. Cortese Antonio, nato a Paludi il 12 luglio 1940 . . . . » 77 »
42. Costantino Egidio, nato a Carlentini il 27 novembre 1937 . . . . . . » 77 »
43. Molini Angelo, nato a Genova il 16 aprile 1938 . . . . » 77 »
44. Scarcella Giuseppe, nato a Messina il 28 maggio 1931 . . . . . . » 77 »
45. Travostini Alberto, nato a Roma il 4 gennaio 1943 . . . . . . » 77 »
46. Cassinelli Giorgio, nato a Cantù il 30 giugno 1942 . . . . . . » 76 »
47. Dell'Osso Aldo, nato a Bernanda, il 14 settembre 1940 . . . . . » 76 »
48. De Pascale Salvatore, nato a Montella il 27 febbraio 1933 . . . . . » 76 »
49. Allegretti Arcangelo, nato a Barletta il 31 agosto 1942 . . . . . . » 75 »
50. Ansaldi Nicola Beniamino, nato a Catania il 6 marzo 1940 . . . . . » 75 »
51. Battiato Francesco, nato a Catania il 27 gennaio 1937 . . . . . . » 75 »
52. Bormida Adriano, nato a Genova Carmigliano il 12 giugno 1941 . . . » 75 »
53. Bragherio Gianni, nato a Medigilia il 1° agosto 1940 . . . . . . » 75 »
54. Butelli Dante, nato a Treppio l'11 giugno 1941 . . . . » 75 »
55. Corbetta Emilio, nato a Varese il 17 febbraio 1937 . . . . » 75 »
56. Ledda Eugenio, nato ad Olmedo, il 4 dicembre 1940 . . . . . . » 75 »
57. Scalas Ignazio, nato a Carbonia il 29 giugno 1942 . . . . . . » 75 »
58. Barile Carlo, nato a Torino il 27 settembre 1940 . . . . » 74 »
59. Panozzo Giorgio, nato a Siena il 17 gennaio 1937 . . . . » 74 »
60. Buffa Francesco, nato a S. Vito Lo Capo il 20 novembre 1940 . . . » 73 »
61. Ciancarelli Eugenio, nato a Rieti il 31 gennaio 1937 . . . . . . » 73 »
62. Dionisi Americo, nato a Cantalice il 31 gennaio 1942 . . . . . . » 73 »
63. Gobbato Bruno, nato a Roncà di Verona il 3 aprile 1936 . . . . » 73 »
64. Mancini Giorgio, nato a Busso il 24 aprile 1935 . . . . » 73 »
65. Barsacchi Mario, nato a Livorno il 26 aprile 1940 . . . . . . » 72 »
66. Bassi Gaspare, nato a Pietramelara il 12 gennaio 1943 . . . . . » 72 »
67. Ciancarelli Anacleto, nato a Rieti il il 22 giugno 1935 . . . . . . » 72 »
68. Li Rosi Giovanni, nato a Vizzini il 16 ottobre 1940 . . . . . . » 72 »
69. Marras Luigi, nato a Ittiri il 26 gennaio 1940 . . . . » 72 »
70. Franco Giorgio, nato a S. D'Amiano d'Asti il 9 maggio 1935 . . . . » 71 »
71. Marocco Antonio, nato a Terni il 23 luglio 1943 . . . . . . » 71 »
72. Piccirillo Bruno, nato a Luino il 2 settembre 1933 . . . . » 71 »
73. Antonacci Mario, nato a Sorrento il 4 gennaio 1943 . . . . . . » 70 »
74. Berti Giovanni, nato ad Asmara il 29 maggio 1935 . . . . . . » 70 »
75. Calamita Francesco, nato ad Agrigento il 23 ottobre 1941 . . . . . » 70 »
76. Cantarelli Ivanoe, nato a Noceto il 5 novembre 1936 . . . . . . » 70 »
77. Cecca Carlo, nato a Barletta il 24 giugno 1934 . . . . » 70 »
78. Ciaraldi Francesco, nato a Rocca D'Evandro il 28 settembre 1942 . . » 70 »
79. Dell'Agnola C. Alberto, nato a Roma il 1° ottobre 1942 . . . . . . » 70 »

80. Durante Leopoldo, nato a Frosolone il 17 agosto 1943 punti 70 su 100
81. Iemma Domenico, nato a Laureana di Borrello il 26 settembre 1934 » 70 »
82. Ierna Carmelo, nato a Floridia il 20 luglio 1940 . » 70 »
83. Leggieri Pietro, nato a S. Marco in Lamis il 26 agosto 1934 . » 70 »
84. Magagnoli Luciano, nato a Bologna il 29 aprile 1935 » 70 »
85. Majolino Anastasio, nato a Messina il 20 dicembre 1933 . » 70 »
86. Peloni Giuseppe, nato ad Ancona il 10 giugno 1938 » 70 »
87. Polo Marco, nato a Cagliari il 9 marzo 1939 » 70 »
88. Rinaldi Nicola, nato ad Ancona il 5 febbraio 1940 » 70 »
89. Venturi Gianluigi, nato a Bologna il 25 maggio 1935 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10799)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. D'Alessandro Giuseppe, nato a Cremona il 4 novembre 1941 . punti 98 su 100
2. Denaro Vincenzo, nato ad Avola il 7 gennaio 1941 » 98 »
3. Iacovacci Franco, nato a Savona il 6 agosto 1942 » 98 »
4. Japoce Corrado, nato a La Spezia il 2 aprile 1940 . » 98 »
5. Torre Luciano, nato a Venezia Lido il 26 dicembre 1938 . » 98 »
6. Vecchione Franco, nato a Milano il 9 settembre 1942 . » 97 »
7. D'Imporzano Marco, nato a Milano il 1° marzo 1944 » 96 »
8. Oliveri Giacomo, nato a Campoligure il 13 dicembre 1943 » 96 »
9. Asquasciati Giuseppe, nato a Genova il 17 settembre 1940 . » 95 »
10. Becchetti Stelvio, nato a Genova il 9 febbraio 1944 . . . » 95 »
11. Cipparrone Ernesto, nato a Pietrafitta l'8 marzo 1938 . . . . » 95 »
12. Franco Antonio, nato a Cosenza il 16 gennaio 1941 . . . . » 95 »
13. Vercellesi Elio, nato a Tirano il 23 agosto 1938 punti 95 su 100
14. Bogliolo Manlio, nato a Bressana Bottarone il 29 maggio 1943 » 94 »
15. Capone Franco, nato a Casale Monferrato il 24 aprile 1943 » 94 »
16. Laurà Giuseppe, nato a Messina il 13 dicembre 1942 » 94 »
17. Cacaci Francesco, nato a Torino il 20 ottobre 1937 » 92 »
18. Lanfranco Gilberto, nato ad Argegno il 23 settembre 1942 » 91 »
19. Boresi Tullio, nato a Verona il 3 giugno 1943 » 90 »
20. Dezza Ottavio, nato a Bergamo il 21 giugno 1939 » 90 »
21. Franco Giorgio, nato a S. Damiano d'Asti il 9 maggio 1935 » 90 »
22. Gottardis Adriano, nato a Udine il 25 novembre 1942 . » 90 »
23. Magnanini Roberto, nato a Ferrara il 20 ottobre 1941 » 90 »
24. Pisu Giorgio, nato a Fiume il 21 febbraio 1941 » 90 »
25. Vaccaro Gianfranco, nato ad Aieta il 14 marzo 1943 » 90 »
26. Carattoni Alberto, nato a Milano il 22 luglio 1938 » 89 »
27. Bramante Luigi, nato a Biella il 25 marzo 1939 » 88 »
28. Casanova Giorgio, nato a Recco il 12 maggio 1939 » 88 »
29. Messina Antonino, nato a Trapani il 1° gennaio 1936 » 88 »
30. Rizzo Leonardo, nato a Reggio Emilia il 22 luglio 1939 » 88 »
31. Ronco Giorgio, nato a Poirino il 26 gennaio 1944 » 88 »
32. Surdo Vito, nato a Salemi il 16 settembre 1940 » 88 »
33. Negri Albino, nato a Lecco il 4 aprile 1941 » 87 »
34. Gualtieri Italo, nato a Cesena il 13 novembre 1943 » 86 »
35. Lupi Alessandro, nato a Vescovato il 7 agosto 1943 . » 86 »
36. Luppi Bruno, nato a Bologna il 29 agosto 1942 . » 86 »
37. Pellaci Fabrizio, nato a Civita Castellana il 29 maggio 1943 » 86 »
38. Pisani Pier Carlo, nato a Torino il 15 dicembre 1939 » 86 »
39. Berlanda Paolo, nato a Milano il 4 febbraio 1940 » 85 »
40. Caliò Vincenzo, nato a Bronte il 14 gennaio 1941 » 85 »
41. Cozzio Luisa, nata a Trieste il 2 febbraio 1942 » 85 »
42. Fiandaca Antonino, nato a Napoli il 14 novembre 1940 . » 85 »
43. Janni Vittorio, nato al Cairo d'Egitto il 28 novembre 1932 . » 85 »
44. Jelmoni Gian Paolo, nato a Vimercate il 24 dicembre 1942 . » 85 »
45. Mazzonzelli Alberto, nato ad Arona il 10 aprile 1922 . » 85 »
46. Morabito Vincenzo, nato a Trapani il 4 ottobre 1942 » 85 »
47. Nerici Ferruccio, nato a Mestre il 18 aprile 1943 . » 85 »
48. Ravera Giuseppe, nato a Castagnole Piemonte il 3 novembre 1944 . » 85 »
49. Zucchinelli Francesco, nato a Capriate S. Gervasio il 6 maggio 1938 » 85 »
50. Caserta Salvatore, nato a Fiumara l'11 agosto 1940 » 84 »
51. Ghidini Maurizio, nato a Roma il 7 agosto 1940 . » 84 »
52. Majoni Vittorino, nato a Pisano il 20 novembre 1937 » 84 »
53. Marcer Massimo, nato a Gattatico il 28 maggio 1944 . . . » 84 »

54. Renzo Silvano, nato a Mestre il 7 aprile 1942 . . . punti 84 su 100
55. Valenti Luigi, nato a Mattuglie il 18 febbraio 1935 » 84 »
56. Boscaro Carlo, nato a Venezia il 5 luglio 1941 » 82 »
57. Cardinali Egidio, nato a Cenate d'Argon il 28 novembre 1942 . » 82 »
58. Catani Luigi, nato a Napoli il 5 maggio 1941 » 82 »
59. Primiceri Ugo, nato a Milano il 26 gennaio 1941 . » 82 »
60. Todiere Antonio, nato ad Imperia il 6 dicembre 1938 » 82 »
61. Bertini Giorgio, nato a Torino, il 4 marzo 1944 » 80 »
62. Cartesegna Massimo, nato a Torre Pellice il 21 gennaio 1943 » 80 »
63. Chiumenti Giancarlo, nato a Milano il 9 luglio 1942 » 80 »
64. Cirinà Lorenzo, nato a Messina il 3 luglio 1940 . » 80 »
65. De Zerbi Alfredo, nato ad Oppido Mamertina il 6 novembre 1932 » 80 »
66. Giovanardi Benedetto, nato Budrio il 9 dicembre 1943 » 80 »
67. Letteriello Raffaele, nato a Taranto il 6 luglio 1939 . » 80 »
68. Margio Fabbro, nato a Pordenone il 1° ottobre 1935 » 80 »
69. Pagliughi Giuseppe, nato a Milano il 23 luglio 1942 » 80 »
70. Pesce Angelo, nato ad Oria il 16 aprile 1940 » 80 »
71. Rella Luigi, nato a Cinisello il 25 gennaio 1941 » 80 »
72. Salvi Sergio, nato a Brescia il 2 ottobre 1942 » 80 »
73. Arguello Josè Maria, n. a Leon (Nicaragua) il 3 novembre 1942 . » 78 »
74. Magi Massimo, nato a Parma il 5 luglio 1937 » 78 »
75. Parisini Patrizio, nato ad Imperia il 13 febbraio 1942 . » 78 »
76. Ballarati Paolo, nato a Busto Arsizio il 30 aprile 1938 . » 76 »
77. Benincasa Mario, nato ad Agropoli il 15 gennaio 1940 . » 76 »
78. Schiavi Lodovico, nato a Piacenza l'11 febbraio 1943 . . » 76 »
79. Verga Cesare, nato a Cattolica il 14 febbraio 1943 . . . » 76 »
80. Zuccoli Emilio, nato a Legnano il 26 settembre 1943 . » 76 »
81. Amadei Gianni, nato a Carpi il 30 aprile 1939 . » 75 »
82. Barale Ivo, nato a Monforte d'Alba il 12 gennaio 1939 . » 75 »
83. Droghetti Ivano, nato a Padova il 24 ottobre 1934 . » 75 »
84. Frizzi Fausto, nato a Lecco il 29 maggio 1943 . » 75 »
85. Gerosa Pierluigi, nato a Cadegliano Viconago il 14 settembre 1928 . . » 75 »
86. Mossetti Antonio, nato a Napoli il 18 dicembre 1931 » 75 »
87. Viola Agatino, nato a Militello V. C. il 7 marzo 1941 » 75 »
88. Lippolis Margherita, nata a Milano il 10 aprile 1930 » 74 »
89. Verdoia Cesare, nato a Monza il 23 giugno 1943 » 74 »
90. Vitale Alberto, nato a Bellano il 29 maggio 1941 . » 74 »
91. Odella Ferdinando, nato a Sabaudia il 5 gennaio 1941 . » 73 »
92. Crescente Giancarlo, nato a Padova il 6 giugno 1940 . » 72 »
93. Lambertucci Lauro, nato a S. Severino Marche il 28 luglio 1936 . » 72 »
94. Marchiodi Luigi, nato a Bolzano il 14 febbraio 1941 . . . . . » 72 »
95. Soldano Sergio, nato a Milano il 10 aprile 1935 . . . . . . punti 72 su 100
96. Marcucci Giovanni, nato a Montelabate il 23 febbraio 1938 . . . . . » 71 »
97. Noledi Luigi, nato a Sestri Levante il 15 dicembre 1940 . . . . . . » 71 »
98. Carrieri Vittorio, nato a Martina Franca il 3 novembre 1931 . . . . . » 70 »
99. Di Pietro Sebastiano, nato a Siracusa il 6 settembre 1940 . . . . . » 70 »
100. Milia Rocco, nato a Sommatino il 3 luglio 1940 . . . . » 70 »
101. Raggi Renato, nato a Como il 20 novembre 1939 . . . . » 70 »
102. Satolli Filippo, nato a Parma il 1° gennaio 1940 . . . . » 70 »
103. Stabile Giovanni, nato a Mede Lomellina il 9 marzo 1940 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10807)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971 e modificata con decreti ministeriali 27 aprile 1971 e 15 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ranieri Luigi, nato a La Spezia il 28 settembre 1933 . . . . . . punti 100 su 100
2. Bocchi Luigi, nato a Parma il 14 luglio 1934 . . . . » 98 »
3. Chiapuzzo Andrea, nato a Novi Ligure il 10 febbraio 1930 . . . . . » 97 »
4. Guerzoni Pier Luigi, nato a Serramazzoni il 15 luglio 1935 . . . . » 96 »
5. Rettagliata Filippo, nato a Genova il 7 dicembre 1934 . . . . . » 96 »
6. Rinonapoli Emanuele, nato a Napoli il 1° gennaio 1929 . . . . . . » 96 »
7. Fontanesi Giorgio, nato a Reggio Emilia il 9 agosto 1933 . . . . . » 95 »
8. Palego Luigi, nato a Fabriano il 30 luglio 1927 . . . . » 95 »
9. Caruso Angelo Michele, nato a Guglionesi il 14 ottobre 1928 . . . . » 94 »
10. Lanfranchi Riccardo Carlo, nato a Cremona il 6 dicembre 1935 . . . » 94 »
11. Ghetti Pier Luigi, nato a Faenza il 12 dicembre 1921 . . . . . » 92 »
12. Catanzariti Giuseppe, nato ad Ardore il 7 maggio 1931 . . . . . » 90 »
13. D'Elia Giovanni, nato a Formia il 1° gennaio 1936 . . . . . . » 90 »
14. Delogu Salvatore, nato ad Ittiri il 6 marzo 1922 . . . . » 90 »
15. Manfrini Mario, nato a Bologna il 28 novembre 1924 . . . . » 90 »

N.	Candidato		Punteggio	
16	Manzi Alfredo, nato a Rimini il 18 marzo 1923	punti	90	su 100
17.	Mazzari Nilo Franco, nato a Piombino il 29 settembre 1925	»	90	»
18	Tredici Valerio, nato a Velletri il 6 luglio 1927	»	90	»
19.	Ziaco Renato, nato a Roma il 20 febbraio 1927	»	89	»
20.	Bufalini Carlo, nato a La Spezia il 20 novembre 1934	»	88	»
21.	Ciniglio Gaetano, nato a Napoli il 27 gennaio 1926 .	»	88	»
22.	De Angelis Effrem Ottavia, nata a Napoli il 30 marzo 1925	»	88	»
23.	Guidi Paolo, nato a Siena il 18 febbraio 1932	»	88	»
24.	Monti Vincenzo, nato a Roma il 7 dicembre 1925	»	88	»
25.	Moselli Mario, nato a Torino il 6 ottobre 1932	»	88	»
26	Simonetti Enrico, nato a Firenze il 4 luglio 1930	»	88	»
27	Marchetti Nicolino, nato a Serra San Quirico il 7 marzo 1934	»	87	»
28	D'Eramo Bernardino, nato a Rocca di Mezzo il 3 luglio 1929	»	86	»
29	Florio Luciano, nato a Firenze il 27 aprile 1927	»	86	»
30.	Motta Carlo, nato a Roma il 25 marzo 1931	»	86	»
31	Domenella Giorgio, nato a Macerata il 14 maggio 1933	»	85	»
32	Manca Mario, nato a Luras il 19 febbraio 1933	»	85	»
33	Valenti Valente, nato a Frascati il 3 ottobre 1927	»	85	»
34.	Di Leo Pietro, nato a Roma il 22 marzo 1930	»	84	»
35.	Pavone Mario, nato a Napoli il 16 aprile 1926	»	84	»
36.	Romano Maurizio, nato a Roma il 22 aprile 1934	»	84	»
37.	Casale Italo, nato a Gagliano Aterno il 2 settembre 1928	»	82	»
38.	Costa Paolo Maria, nato a Grosseto il 22 maggio 1922	»	82	»
39.	De Leo Rodolfo Maria, nato ad Alessandria d'Egitto l'8 dicembre 1930	»	82	»
40.	Faldini Alessandro, nato a Parma il 10 gennaio 1935	»	82	»
41.	Fanelli Aldo, nato a Roma il 29 marzo 1920	»	82	»
42.	Laviano Gianfranco, nato a Bologna il 25 luglio 1928	»	82	»
43.	Sanvitale Mario, nato a S. Maria C. V. il 18 aprile 1937 .	»	82	»
44.	Spigarelli Giancarlo, nato a Fano il 18 febbraio 1931 .	»	82	»
45.	Battiato Francesco Mario, nato a Catania il 15 dicembre 1933 .	»	80	»
46	Chiandussi Duilio, nato a Trieste il 2 ottobre 1932	»	80	»
47.	Chironi Cesare Augusto, nato a Lanusei il 7 gennaio 1928 .	»	80	»
48.	Digilio Vito Andrea, nato ad Accettura il 9 maggio 1933	»	80	»
49.	Fumagalli Ottone, nato a Besana Brianza il 21 giugno 1927 .	»	80	»
50.	Lazzari Enzo, nato a Sospiro il 6 ottobre 1928	»	80	»
51.	Morlacchi Carlo, nato a Roma il 6 ottobre 1927	»	80	»
52.	Santori Francesco Saverio, nato a Roma il 13 luglio 1936 .	»	80	»
53.	Checchia Federico, nato a Bari il 2 luglio 1932 .	»	79	»
54.	Santoro Giulio, nato a Palermo il 4 ottobre 1931	»	79	»
55.	Bonanome Viadimiro, nato a Venezia il 16 febbraio 1930 .	»	78	»
56.	Fasciani Gian Corrado, nato a Treviso il 21 gennaio 1933 .	»	78	»
57.	Iannelli Luciano, nato a Buenos Aires il 1° giugno 1931	punti	78	su 100
58.	Letizia Giuseppe, nato a Palermo il 1° gennaio 1927 .	»	78	»
59.	Mammano Salvatore, nato ad Agrigento il 24 settembre 1933	»	78	»
60.	Mennella Giovanni, nato a Genova l'11 febbraio 1928	»	78	»
61.	Parmeggiani Giuseppe, nato a Bologna il 21 settembre 1927	»	78	»
62.	Peccenini Giovanni, nato a Roma il 27 luglio 1921	»	78	»
63	Piccoli Eligio, nato a Taranto il 15 settembre 1931	»	78	»
64.	Salvatore Umberto, nato ad Acerno il 3 marzo 1926	»	77	»
65.	Vitulo Luigi, nato ad Adria il 17 marzo 1931	»	77	»
66.	Agujari Leopoldo, nato a Tripoli il 24 gennaio 1931	»	76	»
67	Buzzi Franco, nato a Firenze il 28 aprile 1926	»	76	»
68.	D'Autilia Antonio, nato a Montecalvo Irpino il 4 luglio 1926 .	»	76	»
69.	De Vecchis Giacomo, nato a Spinetoli il 12 novembre 1926	»	76	»
70.	Forcella Gennaro, nato a Pescara il 19 settembre 1925	»	76	»
71.	Lai Gino, nato a San Vito il 3 gennaio 1921	»	76	»
72.	Peluso Francesco, nato a Napoli il 22 giugno 1930	»	76	»
73.	Pitto Emanuele, nato a Genova il 27 aprile 1935	»	76	»
74.	Simeone Lucio, nato a Ponte l'8 febbraio 1932	»	76	»
75.	Gambini Giuseppe, nato a Reggio Emilia il 16 giugno 1927	»	75	»
76.	Ardito Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1933	»	74	»
77.	Bellussi Nelio, nato a Roma il 21 settembre 1922	»	74	»
78.	Cotta Ramusino Luigi, nato a Robbio il 30 dicembre 1928	»	74	»
79	Delcaroix Giuseppe, nato a Firenze il 23 luglio 1928	»	74	»
80.	Gugliuzza Antonino, nato a Caltagirone il 7 marzo 1932	»	74	»
81.	Liguori Ivan, nato a Rieti il 21 marzo 1931	»	74	»
82.	Lombari Corrado, nato a Vairano Patenora il 24 ottobre 1931	»	74	»
83.	Petracca Domenico, nato a Roma il 30 agosto 1932	»	74	»
84.	Piccione Francesco, nato a Palermo il 26 marzo 1927	»	74	»
85.	Sbrocchi Sergio, nato a Roma il 18 novembre 1932 .	»	74	»
86.	Scupola Giuseppe, nato a Specchia il 26 giugno 1932	»	74	»
87.	Taborelli Roberto, nato a Varese il 30 settembre 1927	»	74	»
88.	Tedeschi Alfredo, nato a Cecina il 3 agosto 1929	»	74	»
89.	Vasciaveo Francesco, nato a Cerignola l'8 luglio 1932	»	74	»
90.	Villareale Baldassare, nato a Valguarnera il 14 maggio 1930	»	74	»
91.	Zappata Paolo, nato ad Ancona il 17 febbraio 1935	»	74	»
92.	Ceciliani Luciano, nato a Roma il 24 giugno 1932	»	73	»
93.	Galante Vincenzo, nato a Taranto il 20 gennaio 1928	»	73	»
94.	Rinaldi Elio, nato a Bengasi il 1° giugno 1935	»	73	»
95.	Castellano Vincenzo, nato a Bari il 28 aprile 1931	»	72	»
96.	Conti Cesare, nato a Brescia il 9 agosto 1933 .	»	72	»
97.	Cuzzupoli Francesco, nato a Torino il 18 agosto 1931 . .	»	72	»

98. De Cesare Aldo, nato a Ferentino il 22 settembre 1923 punti 72 su 100
99. Martino Giuseppe, nato a Rogliano il 27 maggio 1933 » 72 »
100. Picotti Tomaso, nato a Pisa il 20 maggio 1928 » 72 »
101. Politano Benito, nato a S. Stefano del Sole l'8 gennaio 1930 » 72 »
102. Provaggi Giovan Battista, nato a Loano il 5 dicembre 1918 » 72 »
103. Santoprete Loreto Gianni, nato a Rieti il 23 giugno 1930 . . » 72 »
104. Vangelista Domenico, nato a Cavarzere il 13 febbraio 1927 » 72 »
105. Combatti Vincenzo, nato ad Udine il 16 luglio 1929 » 71 »
106. Falco Arcangelo, nato a Parete il 28 settembre 1927 » 71 »
107. Martinetti Lucio, nato a Sarzana il 5 maggio 1924 . » 71 »
108. Ponti Giangiacomo, nato a Lecco il 26 marzo 1933 » 71 »
109. Puccioni Francesco, nato a Modena il 12 febbraio 1930 » 71 »
110. Vero Bruno, nato a Cervere il 17 giugno 1930 » 71 »
111. Adilardi Mario, nato a Roma il 4 marzo 1929 » 70 »
112. Caprara Ciro, nato a Portici il 17 agosto 1924 » 70 »
113. Caredio Virgilio, nato a Bagni di Lucca il 7 marzo 1928 . » 70 »
114. Carpano Ernesto, nato a Roma il 25 maggio 1926 . » 70 »
115. Coscia Pier Luigi, nato ad Alessandria il 12 gennaio 1935 » 70 »
116. Costanzo Andrea, nato a Furnari il 10 agosto 1935 » 70 »
117. De Ponti Luciano, nato a Melzo il 14 dicembre 1925 » 70 »
118. Lopes Giovanni Antonio, nato a Gela il 12 maggio 1935 » 70 »
119. Mancini Attilio, nato a Padova il 13 febbraio 1933 » 70 »
120. Martino Camillo, nato a Montesarchio il 13 marzo 1931 . » 70 »
121. Maurizio Eugenio, nato a Pontelongo il 13 giugno 1928 . » 70 »
122. Ortolani Marco, nato a Ferrara il 25 aprile 1936 » 70 »
123. Paletta Giovanni, nato a Sezze il 23 gennaio 1925 » 70 »
124. Palmieri Claudio, nato a Trento il 7 novembre 1929 » 70 »
125. Paolillo Amedeo, nato a Salerno il 4 marzo 1924 » 70 »
126. Spadaro Giovanni Battista, nato a Sciacca il 24 giugno 1925 » 70 »
127. Tavani Luciano, nato a Roma il 7 aprile 1928 » 70 »
128. Trombaccia Tommaso, nato a Napoli il 28 gennaio 1934 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10805)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di oculista, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di oculista, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 3 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di oculista, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cavallacci Giuliano, nato a Pisa l'11 dicembre 1942 . . . . punti 96 su 100
2. Verzella Franco, nato a Ferrara il 30 agosto 1939 . . . . » 96 »
3. Repossi Pietro, nato a Milano il 15 agosto 1938 . . . . » 95 »
4. Schipani Giulio Cesare, nato a Catanzaro il 4 gennaio 1943 . . . . » 95 »
5. D'Anna Filomena, nata a Porto Empedocle il 2 agosto 1941 . . . . . » 92 »
6. Fava Giampiero, nato a Sesta Godano il 18 novembre 1943 . . . . . . » 90 »
7. Giansanti Amilcare, nato a Tuscania il 10 aprile 1941 . . . . . . » 90 »
8. Monti Ugo, nato a Milano il 24 agosto 1934 . . . . » 90 »
9. Scotti Luciano, nato a Cremona il 16 giugno 1936 . . . . » 90 »
10. Tonna Giuseppe, nato a Napoli il 20 novembre 1935 . . . . » 89 »
11. Galiani Giuseppe, nato a Genova il 14 agosto 1939 » 87 »
12. Mazzeo Gabriele, nato a Nola il 5 maggio 1929 . . . . » 86 »
13. Rossi Casini Ropa Andreina, nata a Bologna il 25 marzo 1942 . . . . » 86 »
14. Savoini Alberto, nato a Fara Novarese il 21 febbraio 1941 . . . . . » 86 »
15. Altieri Gian Guido, nato a Genova il 24 ottobre 1935 . . . . . . » 85 »
16. Barrea Ennio, nato a Milano il 2 febbraio 1934 . . . . » 85 »
17. Bianchi Costantino, nato a Bergamo il 3 luglio 1940 . . . . » 85 »
18. De Luca Marina, nata a Napoli il 18 novembre 1940 . . . . » 85 »
19. Marinelli Luisa, nata a Francavilla al Mare l'8 agosto 1942 . . . . . » 85 »
20. Murgia Bruno, nato a Balme il 27 dicembre 1943 . . . . » 85 »
21. Bianchi Enrico, nato a Roma il 21 novembre 1940 . . . . » 84 »
22. Garavaglia Luigi, nato a Busto Arsizio il 1° novembre 1935 . . . . . » 84 »
23. Marinosci Francesco, nato a Taranto il 25 giugno 1939 . . . . . . » 84 »
24. Succi Cimentini Antonio nato a Predappio il 14 gennaio 1938 . . . . » 83 »
25. Tucci Marina, nata a Roma il 30 aprile 1944 . . . . » 83 »
26. Castiglioni Felice, nato a Genova l'11 febbraio 1942 . . . . . . » 82 »
27. Del Piero Franco, nato a S. Giuliano del Sannio il 6 settembre 1938 . . » 82 »
28. Perotti Silvana, nata a Pavia il 9 gennaio 1944 . . . . » 81 »
29. Bonanni Raffaele, nato a Castrocielo il 9 maggio 1937 . . . . » 80 »
30. Brusotti Claudia, nata a Pavia il 10 gennaio 1943 . . . . » 80 »
31. Casini Adriano, nato a Lucca il 13 dicembre 1930 . . . . » 80 »
32. Cianfrone Alfonso, nato a Giungano il 9 settembre 1943 . . . . . . » 80 »

33. Conte Carlo, nato ad Amaroni il 1° maggio 1937 . punti 80 su 100
34. De Feo Gennaro, nato a Padova il 10 novembre 1936 . » 80 »
35. Marsile Gianfranco, nato a Milano il 21 giugno 1938 » 80 »
36. Scialfa Cataldo Aldo, nato a Catania il 21 febbraio 1939 » 80 »
37. Trillo Michele, nato a Genova il 1° giugno 1938 . » 80 »
38. Bellizzi Mario, nato a Morano Calabro il 10 agosto 1944 . » 79 »
39. Cacciari Gualtiero, nato a Modena il 6 marzo 1944 . » 79 »
40. Ardizzone Fabrizio, nato a Voghera il 24 gennaio 1941 » 78 »
41. Bosco Biagio, nato a Militello Val Catania il 28 febbraio 1940 . » 78 »
42. Cantarella Sebastiano, nato a Tripoli il 23 agosto 1940 . » 78 »
43. Dichiara Gino, nato a Morrovalle il 26 luglio 1943 . » 78 »
44. Faggiani Icilio, nato a Voghera il 22 marzo 1930 . » 78 »
45. Frojo Guglielmo, nato a Genova il 14 settembre 1939 . » 78 »
46. Magistretti Fulvio, nato a Bologna il 10 dicembre 1937 . » 78 »
47. Pescatori Angelo, nato a Montechiarugolo il 5 giugno 1944 . » 78 »
48. Biondi Bruno, nato a Fano il 30 maggio 1942 » 77 »
49. Calabria Giovanni, nato a Genova il 1° novembre 1938 » 77 »
50. Cortese Antonio, nato a Paludi il 12 luglio 1940 . . » 77 »
51. Longhi Alberto, nato a Cervia il 4 ottobre 1943 » 77 »
52. Merrino M. Grazia, nata a Gallarate il 28 ottobre 1943 . » 77 »
53. Tesio Margherita, nata a Racconigi il 6 gennaio 1941 » 77 »
54. Tinti Roberto, nato a Bologna il 5 settembre 1942 . » 77 »
55. Bamonte Gabriele, nato a Milano il 22 aprile 1936 » 76 »
56. Canali Dante, nato a Brescia il 7 dicembre 1940 . » 76 »
57. Merlini Luigi, nato a Portoferraio il 12 giugno 1937 . » 76 »
58. Napoli Vincenzo, nato a Battipaglia l'8 giugno 1942 » 76 »
59. Novati Mario, nato a Brescia il 26 agosto 1941 » 76 »
60. Savo Silvano, nato Torrice il 10 giugno 1939 . » 76 »
61. Storti Giovanni, nato a Roma il 26 marzo 1943 » 76 »
62. Angelini Luciana, nata a Roma il 22 giugno 1940 . . » 75 »
63. Consolani Adele, nata a Bologna il 17 novembre 1938 . . » 75 »
64. Consoli Giuseppe, nato a Belpasso il 19 novembre 1941 . » 75 »
65. Freri Claudio, nato a Milano il 22 settembre 1938 » 75 »
66. Furlotti Franco, nato a Golese il 20 agosto 1943 » 75 »
67. Grusovin Paolo, nato a Gorizia il 5 maggio 1942 » 75 »
68. Lini Lucio, nato a Mantova il 17 aprile 1937 » 75 »
69. Luongo Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 settembre 1940 » 75 »
70. Magliarditi Francesco, nato a Messina il 12 gennaio 1940 » 75 »
71. Malizia Mario, nato a Settefrati il 10 marzo 1943 » 75 »
72. Peruzzo Gian Luigi, nato a Busalla il 13 marzo 1942 . . . . » 75 »
73. Rossi Ugo, nato ad Abbadia S. Salvatore il 25 settembre 1933 . punti 75 su 100
74. Turco Pietro Giorgio, nato a Salerno il 24 marzo 1930 » 75 »
75. Antoniotti Vittorio, nato a Milano il 20 febbraio 1941 » 74 »
76. Greco Salvatore, nato a Biancavilla il 2 marzo 1936 » 74 »
77. Piccinini Renato, nato ad Alghero il 25 dicembre 1941 . » 74 »
78. Prosperi Luciano, nato a Teramo il 26 ottobre 1941 » 74 »
79. Scarpa Michele, nato a Pellezzano il 22 settembre 1943 » 74 »
80. Sessa Fulvio, nato a Napoli il 7 giugno 1936 . » 74 »
81. Vittone Paolo Francesco, nato a Genova il 26 giugno 1941 . » 74 »
82. Defranco Carlo, nato ad Avetrana il 22 novembre 1939 » 73 »
83. Foti Antonio, nato a Villa S. Giovanni il 9 aprile 1940 » 73 »
84. Vicario Ernesto, nato a Sturno il 9 luglio 1936 » 73 »
85. Cavallaro Nicolò, nato a Gagliano Castelferrato il 4 ottobre 1942 » 72 »
86. Collarile Lucio, nato a Benevento il 14 marzo 1941 » 72 »
87. Giovannella Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 24 agosto 1941 . » 72 »
88. Mancuso Giovanni, nato a Catanzaro il 27 novembre 1935 » 72 »
89. Missiroli Alberto, nato a Roma l'8 settembre 1940 » 72 »
90. Privitera Giuseppe, nato a Palermo, il 23 marzo 1937 » 72 »
91. Reggiani Pier Luigi, nato a Bomporto l'8 settembre 1940 » 72 »
92. Berni Mario, nato a Firenze il 12 aprile 1940 » 71 »
93. Reibaldi Alfredo, nato a Cerignola il 5 aprile 1942 . » 71 »
94. Spiazzi Mario, nato a Verona il 4 agosto 1941 » 71 »
95. Angiolini Fabio, nato a Crema il 12 agosto 1940 . » 70 »
96. Aquino Alfredo, nato ad Atripalda il 3 gennaio 1943 » 70 »
97. Balice Matteo, nato a Messina il 6 aprile 1940 » 70 »
98. Barattini Vittorio, nato a Genova il 5 maggio 1938 » 70 »
99. Barlotta Francesco, nato ad Avola il 22 marzo 1942 » 70 »
100. Bellandi Francesco, nato a Montichiari, il 1° luglio 1938 . » 70 »
101. Bonfiglio Alfio, nato a Lentini il 23 luglio 1940 . . » 70 »
102. Caporilli Pier Luigi, nato a Sant'Elpidio a Mare il 17 luglio 1941 » 70 »
103. Carlentini Salvatore, nato a Carlentini il 2 ottobre 1942 . » 70 »
104. De Micheli Giuseppe, nato a Grumello Cremonese il 26 giugno 1938 . » 70 »
105. Di Fiore Salvatore, nato a Cerignola il 1° febbraio 1935 » 70 »
106. Gorgone Giovanni, nato a Fidenza l'11 giugno 1940 » 70 »
107. Kriznic Maria, nata a Trieste il 18 giugno 1938 . » 70 »
108. Leoni Renzo, nato a Sassocorvaro il 20 dicembre 1932 . » 70 »
109. Malandrini Franco, nato a Colle di Val d'Elsa l'8 dicembre 1936 . » 70 »
110. Mastroberti Adriano, nato a S. Angelo le Fratte il 16 febbraio 1938 » 70 »
111. Minati Roberto, nato a Treviso il 22 ottobre 1940 . . . » 70 »
112. Mosca Lucio, nato a Carunchio il 12 giugno 1931 . . . » 70 »

113. Pizzetti Ernesto, nato a Iglesias il 17 settembre 1937 . punti 70 su 100
114. Russo Giovanni, nato a Torre Annunziata il 10 ottobre 1937 » 70 »
115. Spano Giacomo, nato a Oschiri il 15 gennaio 1943 » 70 »
116. Troiano Maria Josè, nata a Manfredonia il 22 giugno 1942 . » 70 »
117. Veutro Alberto Filippo, nato a Catania il 18 marzo 1940 . » 70 »
118. Zappacosta Angelo, nato a Pietranico il 17 settembre 1934 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11165)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1970, registro n. 8, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1971, registro n. 8, foglio n. 258, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 2 ottobre 1971 con la quale il dott. Leonardo Carrato rinuncia all'incarico di segretario della commissione esaminatrice predetta per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La dott.ssa Vittoria Belli, consigliere del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Leonardo Carrato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 4 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Registro n. 9, foglio n. 350

(10993)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno, nell'ordine appresso indicato:

1. Piccoli dott. Bruno . . . . punti 92,52 su 132
2. Bianchetti dott. Vittorio Natale . » 85,11 »
3. Bandoni Raffaello . . . . . » 83,33 »
4. Zoia dott. Mario . . . . . » 83,08 »
5. Micio dott. Ardesino . . . . » 82,73 »
6. D'Ancona dott. Antonio . . . » 81,36 »
7. Vernuccio dott. Giovanni . . . » 80,35 »
8. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 78,92 »
9. Sallustio dott. Vito . . . . » 78,51 »
10. Spani dott. Tommaso . . . . » 78,06 »
11. Mangiaterra dott. Giuseppe . . » 77,83 »
12. Raglianti dott. Luigi . . . . » 77,21 »
13. Gasponi Vittorio . . . . . » 76,85 »
14. Vitale Francesco . . . . . » 76,33 »
15. Pace dott. Delio . . . . . » 76,05 »
16. Marassi dott. Fulvio . . . . » 75,89 »
17. Maddaloni Pasquale . . . . » 75,60 »
18. Seclì dott. Ernesto . . . . » 75,30 »
19. Rollone Eusebio . . . . . » 75 — »
20. Mussetti Tranquillo . . . . » 74,75 »
21. Pissardo Pietro . . . . . » 74,66 »
22. Azzi dott. Palmiro . . . . » 74,60 »
23. Pannone dott. Francesco . . . » 74,38 »
24. Laurenza dott. Giovanni . . . » 73,90 »
25. Milanesi dott. Luigi . . . . » 73,85 »
26. Coco dott. Vincenzo . . . . » 73,35 »
27. Moriconi dott. Benito . . . . » 73,24 »
28. Bartalena dott. Valentino . . . » 73,19 »
29. Pontarollo dott. Riccardo . . . » 72,96 »
30. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 72,57 »
31. Settis dott. Rocco . . . . . » 71,89 »
32. Ventriglia dott. Giovanni . . . » 71,27 »
33. Imboldi dott. Rocco Emilio . . » 71,19 »
34. Mazza dott. Osvaldo . . . . » 71,15 »
35. Mantelli Erminio . . . . . » 70,98 »
36. Di Blasi dott. Giuseppe . . . » 70,96 »
37. Bianchi Rodolfo . . . . . » 70,87 »
38. Lauletta dott. Angelo . . . . » 70,51 »
39. De Pascale dott. Mario . . . » 70,18 »
40. De Negri dott. Errico . . . . » 69,99 »
41. Bertoni dott. Peppino . . . . » 69,97 »
42. Bellizzi Alessandro . . . . . » 69,08 »
43. Evangelisti Ugo . . . . . » 69,06 »
44. Filippi dott. Davide . . . . » 68,95 »
45. Faissola Giovanni . . . . . » 68,22 »
46. Delli Paoli dott. Dante . . . . » 67,83 »
47. Achilli Amedeo . . . . . » 67,06 »
48. Sperduti Michele . . . . . » 66,87 »
49. De Flumeri F. Paolo . . . . » 66,52 »
50. Travaglini dott. Giuseppe . . . » 65,65 »
51. Stenghele Giuseppe . . . . » 64,89 »
52. Amistani Elio . . . . . » 64,80 »
53. Piscitelli Ferruccio . . . . » 64,54 »
54. Tarella dott. Domenico . . . . » 64,42 »
55. Bellotoma Giovanni . . . . » 64,11 »
56. Pellegrino Guelfo . . . . . » 62,47 »
57. Agnoli Mario . . . . . » 61,62 »
58. Lunghi Gaetano . . . . . » 61,51 »
59. Rapetti Andrea . . . . . » 61,41 »
60. Ridolfo Francesco . . . . . » 60,97 »
61. Campi Paolo . . . . . . » 60,86 »
62. Pacifici Luigi . . . . . . » 60,66 »
63. Narducci Fiorenzo . . . . . » 60 — »
64. Pascale Vittorio . . . . . » 58,59 »
65. Suelzu dott. Clemente . . . . » 58,52 »
66. Monti Giovanni . . . . . . » 57,90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10796)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tredici posti di educatore in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1971, registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 136, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ed esami a tredici posti di educatore in prova, ruolo personale di rieducazione - carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con i decreti ministeriali 16 aprile e 28 novembre 1969.

(11548)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nello cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dalla Corte dei conti e da altre amministrazioni.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a

mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28, 29 e 30 novembre 1972, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 18 novembre 1972, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 97

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 26 novembre 1971

Il presidente: GRECO

(11204)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Integrazione della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova.

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9311, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Vista la propria deliberazione n. 103/P.2.1.1 del 14 settembre 1971, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è integrata con i seguenti membri:

Medici dott. ing. Luciano, ispettore principale, membro;
Masini dott. ing. Maurizio, ispettore principale, membro.

Roma, addì 18 novembre 1971

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(11161)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1971 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1971, n. 3260, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1970, numero 17439.

(10931)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1971 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18156, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al compartimento di Firenze nel pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 26386.

(10932)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.